



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
*Servizio Supporto agli Organi Collegiali*  
*Settore Senato Accademico*  
CM/SP

Tit. VI/6

**Decreto Rettorale n. 2952/2012 del 15 maggio 2012**

**Oggetto: Regolamento per l'elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.**

## IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Vista la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012;

Vista la deliberazione n. 11/2012/IV/1 – Regolamento per l'elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento, adottata dal Senato Accademico nella seduta del 7 maggio 2012;

Valutato ogni opportuno elemento;

## DECRETA

È emanato il Regolamento per l'elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Visto:  
Il Direttore Generale

visto:  
Il Responsabile del Servizio Supporto agli Organi Collegiali:

IL RETTORE

(Prof. Ezio PELIZZETTI)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI DI DIPARTIMENTO.

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

### Art. 2

#### Commissione Elettorale

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni per l'elezione del Direttore, della Giunta e dei componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento. E' inoltre compito della Commissione vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibera in via definitiva.

2. La Commissione, per le operazioni di voto che portano alla elezione del Direttore, è presieduta dal Decano; negli altri casi dal Direttore, o dal vice Direttore Vicario nel caso di impedimento. Ne fanno parte, oltre al Presidente, il professore di II fascia, il ricercatore e il tecnico amministrativo con maggiore anzianità di ruolo o di servizio, tra quelli che non siano in congedo.

3. La Commissione indica al proprio interno il componente incaricato di redigere il verbale. Gli atti sono pubblici e sono trasmessi alla Divisione gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.

### Art. 3

#### Elezione del Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e dura in carica tre anni accademici.

2. L'elettorato passivo in ordine alla carica di Direttore è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio prima della data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

3. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall'articolo 2 del presente Regolamento.

4. La convocazione per le elezioni del Direttore è effettuata con avviso pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno 10 giorni prima e deve essere comunicata ai singoli elettori a cura del Decano della Commissione elettorale. Con l'atto di convocazione il Decano comunica la data e le modalità per la presentazione delle candidature.

Le elezioni sono indette almeno un mese prima del termine del mandato. In caso di nuova istituzione le elezioni sono indette entro il termine di 30 giorni. Nel caso di cessazione anticipata il Decano del Dipartimento, entro 15 giorni dalla *vacatio*, indice le elezioni per la nomina del nuovo Direttore; fino alla nomina del Direttore subentrante la funzione è svolta dal Decano che provvede all'ordinaria amministrazione.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

5. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione più ampia.
6. Non precludono il diritto di voto aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.
7. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti in prima e in seconda votazione. Sono voti validi quelli espressi a favore di uno dei candidati. Qualora nelle due prime votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, si procede a una terza votazione, con estensione dell'elettorato passivo ai professori associati che abbiano optato per il regime a tempo pieno; in tal caso il Decano comunica la nuova data delle elezioni nonché la data e le modalità per la presentazione di nuove candidature. Qualora anche nella terza votazione non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.
8. L'elettorato passivo è esteso ai professori associati che abbiano optato per il regime a tempo pieno fin dalla prima votazione in caso di indisponibilità di professori ordinari.
9. Ogni elettore ha diritto a esprimere una sola preferenza. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
10. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. La durata del mandato è di 3 anni accademici. Le funzioni di Direttore non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. Si considera svolto per intero un mandato la cui durata abbia superato la metà di un mandato completo. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

## **Art. 4**

### **Rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento**

1. Sono rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento:
  - a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, equivalente al 25% della componente dei docenti e ricercatori, con arrotondamento all'unità superiore oppure tutto il personale tecnico-amministrativo, se inferiore al 25% della componente dei docenti e ricercatori;
  - b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento, pari a un terzo dei dottorandi con arrotondamento in eccesso, purché in misura non superiore al 10% della componente dei docenti e ricercatori, con arrotondamento in eccesso; nel caso di dottorati in consorzio la dichiarazione di afferenza è presupposto per la rappresentanza;
  - c) una rappresentanza di assegnisti di ricerca e di borsisti post-dottorato e specializzandi che fanno capo al Dipartimento e degli altri afferenti temporanei che svolgono attività didattica o di ricerca, individuati dal Regolamento del Dipartimento, pari a un terzo con arrotondamento in eccesso delle tre componenti in misura non superiore al 20% della componente dei docenti e ricercatori, con arrotondamento in eccesso;
  - d) una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. Il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera a) dura tre anni accademici; quello delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) dura un anno accademico ad eccezione della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale il cui mandato dura due anni accademici.
3. I mandati elettivi del Direttore e delle rappresentanze di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a), b) e c) decorrono dall'inizio dell'anno accademico. In prima applicazione hanno decorrenza immediata; la durata del mandato si calcola ugualmente dall'inizio dell'anno accademico.
4. Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno 30 giorni prima della data della votazione. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall'articolo 2 del presente Regolamento.
5. Le elezioni dei componenti del Consiglio avvengono con voto limitato nell'ambito delle singole categorie di rappresentanza; ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei rappresentanti da designare, con arrotondamento in eccesso. Per le elezioni del personale tecnico amministrativo in caso di parità di voti prevale l'anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica, per le altre componenti in caso di parità dei voti prevale l'anzianità anagrafica. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum strutturale la votazione si ripete ed è valida qualunque sia il numero dei votanti.
6. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo indeterminato e ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato nonché al Personale dipendente dell'Università degli Studi di Torino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio nel Dipartimento alla data di indizione delle votazioni
7. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti che alla data di indizione delle votazioni sono iscritti a un dottorato di ricerca e svolgono la propria attività di studio e ricerca presso il Dipartimento, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato in consorzio di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b).
8. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze di cui al punto 4 comma 1 lett. c) in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, ai borsisti post dottorato che fanno capo al Dipartimento e agli altri afferenti temporanei che svolgono attività didattica o di ricerca individuati dal Regolamento del Dipartimento, presenti alla data di indizione delle votazioni. In caso di parità vale quanto previsto nel comma 4.
9. L'elezione delle rappresentanze degli studenti e la decorrenza dei rispettivi mandati è disciplinata dall'apposito regolamento.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

10. La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell'elettorato passivo determina la decadenza dalla carica.

In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il nuovo componente resta in carica per la durata residua del mandato in corso.

11. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.

12. La determinazione delle diverse componenti che costituiscono la base delle rappresentanze di cui al comma 1 è rilevata al momento dell'indizione dell'elezione.

## **Art. 5**

### **Rappresentanze elettive nella Giunta**

1. Sono rappresentanze elettive in seno alla Giunta:

a) un numero di componenti pari a un minimo di tre e un massimo di nove, appartenenti al personale docente, di cui un terzo scelto tra i professori ordinari, un terzo scelto tra i professori associati e un terzo scelto tra i ricercatori.

b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale presente nel Dipartimento, e comunque non superiore a tre, con competenze differenziate di tipo didattico, organizzativo e tecnico-scientifico dichiarate all'atto della candidatura.

2. Le elezioni dei componenti della Giunta avvengono con voto limitato nell'ambito delle singole componenti; ogni avente diritto può esprimere al massimo due preferenze.

In caso di parità di voti prevale l'anzianità nel ruolo per la componente docenti e di servizio per il personale tecnico amministrativo; in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

3. Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature sono presentate al Direttore almeno 5 giorni prima della data delle elezioni e sono pubblicate nel sito web del Dipartimento. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale prevista dall'articolo 2 del presente Regolamento.

4. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

5. La vacanza di posti di rappresentanti, purché i componenti rimanenti siano almeno sei, non inficia la validità delle riunioni intervenute nel frattempo.

6. I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici.

## **Art. 6**

### **Afferenza temporanea al Dipartimento**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. L'afferenza temporanea al Dipartimento è attribuita a tutti coloro che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento, debbano, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo.
2. L'afferenza temporanea è attribuita di diritto agli assegnisti di ricerca, ai borsisti post-doc e agli specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento.
3. L'afferenza temporanea può essere proposta dai professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento, o richiesta dall'interessato. Devono essere adeguatamente specificate le attività svolte dall'interessato che giustificano la richiesta.
4. Non possono essere considerati afferenti temporanei i dipendenti in attività presso altre strutture dell'università e i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i professori emeriti.
5. Il personale temporaneamente afferente deve essere coperto da idonea forma assicurativa. Il Dipartimento regola l'accesso di tale personale a tutte le strutture e servizi utili allo svolgimento dell'attività scientifica per la durata dell'intero anno accademico.

## **Art. 7**

### **Norme transitorie e finali**

1. In prima applicazione per la parte non disciplinata dallo Statuto - titolo VIII - le elezioni delle rappresentanze di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b) e c) sono convocate dal Decano.
2. In prima applicazione, per la convocazione e l'elezione di tutte le rappresentanze di cui all'articolo 4 comma 1 si applicano i termini previsti dall'articolo 92 comma 4 dello Statuto.
3. Le domande di afferenza temporanea sono presentate in prima applicazione al Decano, entro il termine di 7 giorni, che le presenta ai fini dell'accettazione al Consiglio di Dipartimento provvisorio costituito dai soli componenti di diritto e presieduto dal Decano stesso.
4. In prima applicazione i componenti di cui all'articolo 5 comma 1 lett. a) della Giunta sono 9.